



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 maggio 2016
(OR. en)

8418/16

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0261 (NLE)**

**JAI 333
ENFOCUSTOM 59
UD 87**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adesione della Croazia alla convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali

DECISIONE (UE) 2016/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa all'adesione della Croazia alla convenzione stabilita
in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa
alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafi 4 e 5,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

¹ Parere del 28 aprile 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali¹ ("convenzione") è stata firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1997. Essa entra in vigore novanta giorni dopo la notifica del completamento delle procedure costituzionali per l'adozione della convenzione da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la convenzione, che procede per ultimo a tale formalità.
- (2) In conformità dell'articolo 32, paragrafo 4, della convenzione, sino alla sua entrata in vigore ciascuno Stato membro può dichiarare, nel momento in cui procede alla notifica di cui all'articolo 32, paragrafo 2, o in qualsiasi altro momento successivo, che la convenzione si deve applicare, per quanto lo riguarda, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione.
- (3) L'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione della Croazia ("atto di adesione") prevede che la Croazia aderisca alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I dell'atto stesso. Tali convenzioni e protocolli includono, tra l'altro, la convenzione. La convenzione deve entrare in vigore per la Croazia alla data fissata dal Consiglio.
- (4) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'atto di adesione, il Consiglio deve decidere di apportare alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I dell'atto di adesione tutti gli adattamenti richiesti a seguito dell'adesione della Croazia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2.

Articolo 1

La convenzione entra in vigore per la Croazia il primo giorno del primo mese successivo alla pubblicazione della presente decisione.

Articolo 2

Il testo della convenzione¹ in lingua croata fa fede alle stesse condizioni del testo della convenzione nelle altre lingue.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ Il testo in lingua croata è stato pubblicato in un'edizione speciale della Gazzetta ufficiale (Capo 19, volume 014, pag. 156).